

CITTÀ DI MONCALIERI
(Provincia di Torino)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Oggetto: TRASFORMAZIONE DI SMAT SPA IN AZIENDA SPECIALE
CONSORTILE - ATTO DI INDIRIZZO**

Premesso che:

L'Amministrazione Comunale di Moncalieri intende proseguire nel mantenere in mano pubblica la proprietà e la gestione, partecipativa e senza scopo di lucro, del servizio idrico integrato del nostro territorio, e per questo dichiara di:

- riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
- riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000.

L'unificazione di AAM, lo storico acquedotto di Torino, con il Consorzio Po Sangone che aveva unito i primi 10 comuni della cintura torinese nella realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione, fornì l'occasione di trasformare la natura giuridica dei due enti ma usciti dal governo di diritto pubblico, SMAT e Consorzio Po Sangone entrarono in quello del diritto privato, e specificatamente nella forma giuridica della Società per Azioni SMAT, con un numero di soci giunto a 286 Comuni ed Enti Locali azionisti.

Non esiste alcuna norma comunitaria che impone la privatizzazione dei servizi pubblici; l'Unione Europea riconosce infatti che "[...] le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)"; recentemente, la Corte Europea di Giustizia ha ribadito che "[...] un'autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse

pubblico ad essa incumbenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi". (Sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, punto 48) [Sentenza Corte europea di Giustizia: C-324-08 del 13 novembre 2008.

La gestione pubblica di un servizio economico generale è quindi ammessa dai principi e dalle regole del diritto comunitario che possono applicarsi direttamente nell'ordinamento italiano, anche in assenza – com'è il caso attuale – di una disciplina nazionale di adeguamento, come del resto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011.

Considerato che:

La trasformazione di SMAT S.p.A. in azienda speciale consortile è implicita nello STESSO statuto dell'azienda, ove all'art. 9, comma 1 si dice che: "Il capitale della società è interamente pubblico. Possono entrare nella società gli enti locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese (ATO3) quale definito nell'Allegato B (LR 20 gennaio 1997, n. 13)".

L'art. 10 recita inoltre che: "I Comuni posso trasferire le proprie azioni esclusivamente a favore di enti locali o loro forme associative compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese.";

Il risultato elettorale dei referendum del 12 e 13 giugno 2011, anche nel nostro Comune ha visto la nettissima vittoria del SI ai due quesiti, in linea con il dato nazionale;

Un così chiaro e largamente maggioritario orientamento dei cittadini avrebbe meritato una sollecita ed adeguata risposta delle istituzioni locali e nazionali; risulta invece che, a distanza di oltre due anni da quell'evento, le istituzioni non hanno ancora dato attuazione a quanto voluto dai cittadini italiani.

In questo ambito di riferimento, va inquadrata la realtà nella quale opera SMAT SpA, società che garantisce il servizio idrico integrato in 286 Comuni e nella quale l'azionista Città di Torino, pur detenendo la quota largamente maggioritaria del capitale, non può prevalere sulla volontà degli altri Comuni soci ed ha bisogno che una parte almeno di essa condivida le sue scelte per poterle adottare, infatti l'art. 17.2 dello Statuto SMAT stabilisce che:

"L'Assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con voto favorevole dei Soci che rappresentano il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale." Tali peculiarità operative, gestionali e organizzative appaiono incoerenti con l'attuale modello giuridico di SMAT, quello della società di capitale dotata di personalità giuridica di diritto privato; tale modello è finalizzato al perseguimento della maggior redditività possibile e modellata non per privilegiare il coinvolgimento sistematico nelle scelte gestionali dei soci di minoranza (ovvero dei piccoli azionisti) né tanto meno degli utenti del servizio, bensì per garantire la massimizzazione dei profitti.

SMAT S.p.A., al contrario, risulta essere, per le ragioni sopra evidenziate, del tutto aderente, quanto a vocazione e finalità perseguita, al modello organizzativo ed operativo dell'Azienda Speciale Consortile delineata dagli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i.. La SMAT Spa, infatti, ha come obiettivo quello di garantire il soddisfacimento dell'interesse collettivo di tutta la comunità presente sul territorio nel quale opera, attraverso un accesso universale e di qualità alla risorsa primaria dell'acqua, in primo luogo quella per uso umano, finalità incompatibile con il perseguimento di un profitto economico da distribuire ai soci.

LA SMAT, pertanto, meglio riuscirà a perseguire i propri fini abbandonando la struttura di società commerciale per azioni e trasformandosi in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati.

L'art. 2500-septies c.c., introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2004, dall'art. 6 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha reso espressamente possibile la trasformazione eterogenea da società di capitali a consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di aziende, associazioni non riconosciute e fondazioni e viceversa, imponendo unicamente che "la deliberazione de[bba] essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata" (comma 3). Tale norma è già stata applicata con la trasformazione di ARIN SPA in ABC Napoli ed è la base di analoghe trasformazioni in corso nei Comuni di Reggio Emilia, Piacenza, Vicenza, Forlì ed altri Comuni.

Nulla osta alla trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile, la quale attività dovrà essere orientata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati, senza fini di lucro e, al fine di garantire una gestione trasparente, democratica e volta agli interessi della collettività servita, dovrà essere retta da uno Statuto che fissi principi fondamentali a presidio di quelle esigenze così riassunti:

- a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
- c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro.

e)

Da quanto sopra evidenziato risulta ormai indispensabile riconsiderare l'attuale struttura giuridica, organizzativa e gestionale di SMAT SpA, in cui la Città di Torino detiene la partecipazione maggioritaria direttamente e indirettamente, per tramite della controllata Finanziaria Città di Torino Srl. e che tale trasformazione richiede anche la stesura e l'approvazione di un nuovo Statuto dell'Azienda, nel rispetto dei principi sopra indicati.

Visti:

· il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

· il vigente Statuto Comunale;

SI DELIBERA

1. di approvare le premesse e le considerazioni come parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di approvare la richiesta di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267 /2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
3. di chiedere ai soci della SMAT S.p.a. la modifica dello Statuto, per sancire i principi fondamentali a garanzia delle suddette finalità, così come di seguito riassunti:
 - a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;

- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
 - c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
 - d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro;
4. di dar mandato alla Giunta di valutare e sottoporre al Consiglio Comunale, in caso di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico secondo i principi fondamentali sanciti dalla modifica statutaria di cui al punto 2), l'ipotesi di affidamento della gestione del proprio servizio idrico alla suddetta azienda;
5. di dar mandato al Sindaco di promuovere, presso i Comuni appartenenti alla nostra stessa area omogenea, quanto stabilito nella presente mozione;
6. di dar mandato agli Uffici comunali di trasmettere la presente ^{DELIBERA} mozione a SMAT SpA, ATO3 e agli Enti territoriali di appartenenza."

Sfordello A
Luca Gnik
R. Gualtieri
Luca Spic

Alberto Musio
Giampaolo